

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE BEN- ESSERE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA VIA
CALCEDONIO GERACI 10/V

Numero REA: PA - 185876

Codice fiscale: 04395940820

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 17.116 di raccolta

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita con sede in Termini Imerese la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata denominata "**Cooperativa Sociale BEN-ESSERE a r.l.**".

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, rappresentanze o succursali, uffici ed agenzie nonché speciali domicili in altre località dello Stato.

ART. 2) La Cooperativa avrà durata fino al trentuno (31) Dicembre duemilasessantasei (2066) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART. 3) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi.

La cooperativa si propone, altresì, di perseguire finalità caritativa senza scopo di lucro.

Lo scopo che i "soci cooperatori" della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente, la tutela dei suoi soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario Italiano.

Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale della Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.4) La società ha per oggetto la realizzazione dei seguenti servizi:

a) istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi socio - sanitari (comunità - alloggio, comunità - terapeutiche assistite o protette, case - famiglia, centri residenziali e semi - residenziali, **residenze sanitario-assistenziali**, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori,

servizi di diagnosi e cura **per disabili fisici e/o psichici e/o sensoriali**, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà, (con pendenza a carico, civili, amministrative e **penali**), coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post - detentiva e famiglie di detenuti; **servizi residenziali, territoriali, di integrazione interculturale, di sostegno, informazione e orientamento in favore di cittadini stranieri, minori stranieri e minori stranieri non accompagnati**;

b) creazione di ambulatori di medicina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;

c) organizzazione e gestione di servizi, di equipe socio - medico - psico - pedagogica e di medicina scolastica da articolare nel seguente modo: - favorire l'integrazione scolastica dei minori portatori di handicap; - realizzare la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e della dispersione scolastica; - favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o soggetti socialmente disadattati in età pre e post scolare;

- assistenza igienico sanitaria in orario scolastico;
- attività di sostegno didattico in orario post scolastico;
- realizzare forme di aiuto post preventivo che tengono conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà; - assistenza e sostegno di bambini portatori o no di handicap in età pre scolare da zero (0) a tre (3) anni; - attività ricreative volte alla integrazione e alla formazione professionale di soggetti in difficoltà;

d) organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;

e) istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, ludoteche, nonché servizi ausiliari di collocamento; prestare assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti educativi e pedagogici;

f) assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori, **disabili fisici e/o psichici e/o sensoriali**, tossicodipendenti, ecc.; nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);

g) prestazione di servizi di trasporto e di servizio mensa;

h) **attività di sostentamento alimentare nei confronti di persone indigenti**, intervento a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;

i) assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli **disabili fisici e/o psichici e/o sensoriali**, tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria;

l) istituzione e gestione di consultorio familiare;

m) istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale di qualificazione e di riqualificazione, nonché corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo e non anche in ambito nazionale e della Comunità Economica Europea;

n) studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto di terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;

o) promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi sociali e sanitari;

p) attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando la occupazione di tempo libero delle quali possono usufruire anche persone con problemi psico - fisici;

q) gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato sociale di consulenza;

r) editoria e stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto;

s) realizzazione e gestione di biblioteche sanitarie e non.

t) L'attivazione e la gestione, anche per conto di altri enti di progetti di Servizio Civile Nazionale.

u) progettazione, attivazione e gestione di servizi tramite concessione e affidamento di beni confiscati alla mafia.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni, o la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, di Enti Locali (Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali, ecc.) o con altri Enti Pubblici morali e privati;

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, acquistare o prendere in affitto impianti e attrezzature, macchinari, terreni e costruire fabbricati, per l'espletamento dell'attività sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinente ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere soci di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare

l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di prevenzione e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) la Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

g) la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III - SOCI E TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 5) Sono denominati "Soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei "Soci cooperatori" è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere "soci cooperatori" tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere, altresì, ammessi come "soci cooperatori" anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere "soci cooperatori" coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessanza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi "soci sovventori". Possono essere altresì ammessi "soci volontari" che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi della L. N. 381/91 art.2. I soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa, ai sensi dell'art. 11 della L. 381/91 persone giuridiche, pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ART. 6) Chi intende essere ammesso come "socio cooperatore" dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda

scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'impegno ad effettuare il versamento della tassa di ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio volontario dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere oltre a quanto indicato nei punti a), c), e d) del presente articolo, anche la volontà di prestare la propria attività a favore della cooperativa gratuitamente.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art. 7. I "soci volontari" sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

ART. 7) Il capitale sociale dei soci cooperatori e dei soci volontari è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il dieci per cento (10%) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I "soci cooperatori" sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 8) E' fatto divieto ai "Soci Cooperatori" di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonchè, senza espresso assenso del consiglio di amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di

terzi esercenti imprese aventi uguale o analogo a quello della cooperativa.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 9) La qualità di "socio cooperatore" e "socio volontario" si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 10) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il "socio cooperatore":

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2526 C.C..

ART. 11) La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei "soci cooperatori" interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.5, di quelli in possesso di requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità di partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i "soci cooperatori" che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenute inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ART. 12) L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del "socio cooperatore":

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato

dall'art. 1455 C.C.;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;

h) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre (3) volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

Nei confronti dei "soci volontari" l'esclusione sarà deliberata per i punti a), b), e), f), g) e h).

L'esclusione diventa operante dall'annotazione del libro dei soci cooperatori, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2527 C.C..

ART. 13) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai "soci cooperatori" e ai "soci volontari" destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i "soci cooperatori" e i "soci volontari" e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione arbitrale del Collegio Sindacale.

ART. 14) I "soci cooperatori" e i "soci volontari" receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 20 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al "socio cooperatore" e al "socio volontario", diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15) In caso di morte del "socio cooperatore" e del "socio volontario" il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata maturata nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16) I "soci cooperatori" e i "soci volontari" receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" e del "socio volontario" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del "socio cooperatore" e del "socio volontario" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi

sono aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

SOCI SOVVENTORI

ART. 17) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nella impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. = Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. = I voti dei "soci sovventori" saranno regolamentati dalle norme e dai limiti previsti dall'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'art. 2532 del C.C.. = L'esercizio del diritto di voto "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno dieci (10) giorni. = Il socio sovventore può recedere dalla Società qualora non sia luogo alla esecuzione dello sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale. = Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 20 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci cooperatori", nella misura massima consentita dalla legge. = I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori". = La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 18) La cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. = Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali, possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo dell'altre azioni o quote. = La regolamentazione dell' "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei "soci cooperatori", che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di Euro centocinquantaquattro e centesimi novantatrè (E. 154,93);
- b) del capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al precedente art. 17, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore di Euro cinquecentosedici e centesimi quarantasei (E. 516,46,) destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art.4 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" ciascuna del valore nominale di Euro cinquecentosedici e centesimi quarantasei (E. 516,46);

d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

g) dalle riserve indivisibili L. 904/77 art. 12.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 20) L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. = Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 C.C., entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

ART. 21) Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei sindaci, **ove nominato o obbligatorio per legge;**

d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

ASSEMBLEE

ART. 22) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 23) L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;
- 3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina i componenti il Collegio dei Sindaci, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi;
- 5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere della assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa";
- 8) determina l'ammontare della tassa di ammissione da versarsi da parte dei nuovi soci.

9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi ovvero entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci cooperatori e dei soci volontari o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro i venti giorni dalla data richiesta.

ART. 24) L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 25) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione della assemblea.

ART. 26) Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 27) Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "soci operatori" e dei "soci volontari" da almeno tre mesi e nel libro dei "soci sovventori" da almeno dieci giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun "socio operatore" e "socio volontario" ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun "socio sovventore" avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il "socio sovventore" persone giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio operatore, volontario o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione nazionale di categoria e le Organizzazioni Cooperative provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

ART. 28) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione da persona

designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente

dell'assemblea, salvo che questi non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 29) Il consiglio di amministrazione si compone da numero tre (3) e numero sette (7) consiglieri eletti dell'assemblea.

Un numero di consiglieri inferiori alla metà del totale può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche, tra i soci volontari o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche. = Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della cooperativa.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui delibererà oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. = Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. = A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Il consiglio di amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa";

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei

soci;

c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i

preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consecutivo che deve indicare, tra l'altro, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;

d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;

h) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materia che sono di specifica competenza del consiglio di amministrazione, definendone i limiti e i controlli;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto.

ART. 30) Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori, volontari o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

ART. 31) Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a

qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice-presidente o a un membro del collegio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 32) Il collegio sindacale si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel caso del mandato.

I sindaci sono eletti, preferibilmente, fra i non soci, dall'assemblea la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 33) Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché redigere la relazione all'assemblea di bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il collegio sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 34) L'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa", per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

L'assemblea in particolare:

- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime collegialmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 35) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli tra i soci e stabilendone i poteri.

ART. 36) In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori eventualmente rivalutate;
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992 N. 59.

ART. 37) ACCORDO PROGRAMMATICO DI CONCILIAZIONE

I soci convengono concordemente che, qualora sorga tra di essi ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo una controversia ricompresa nell'abito delle previsioni di cui all'art. 1 del DLG n. 5 del 2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Detto tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo di conciliazione scelto dal Presidente del Consiglio Notarile di Termini Imerese.

ART. 38) CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il procedimento di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, e fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, la stessa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre membri, che giudicano ritualmente e secondo diritto. Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha la propria sede sociale, che ne nomina

anche il Presidente del Collegio.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.39) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40) Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 20 e 36 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ART. 41) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione sociale.==F.to: Leonarda Giordano
- Agostino Grimaldi Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale

Documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 che si trasmette ad uso Registro Imprese

Termini Imerese li 4 novembre 2008

Esente da Imposte di Bollo LN 381/91 e successive modifiche ed integrazioni